



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 92.....data 28.12.2021

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020. - I.E.
----------------	---

L'anno ~~2021~~ 2021 il giorno 28..... del mese di DICEMBRE..... alle ore 13,00..... nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) PALUMBO Antonio	Sindaco	X	
2) LIOTTA Antonio	Vice Sindaco	X	
3) AIRO' FARULLA Angelo	Assessore	X	
4) ATTARDO Calogero	Assessore	X	
5) MORREALE Antonella	Assessore	X	
6) MOSSUTO Laura	Assessore	X	
7) SCHEMBRI Emanuele	Assessore	X	
8) VACCARO Pierre	Assessore	X	
Numero presenti/assenti		8	0

Presiede la seduta _____

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria NICASTRO.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020. - I.E."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Dott. Gerlando ALBA in qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 denominata "Area Finanziaria" del Comune di Favara;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Favara con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. ove le amministrazioni pubbliche rilevino, così come previsto dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Favara e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTA la deliberazione consiliare n. 116 del 29.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO che l'esito della ricognizione è stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

CONSIDERATO ancora che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

APPURATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29.12.2020 è stata approvata la *Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche* art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e che lo stesso provvedimento è stato ratificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 13 del 13.05.2021;

RILEVATO che il Comune di Favara, alla data del 31.12.2020, deteneva le seguenti partecipazioni societarie dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GE.SA. AG2 S.p.A. in liquidazione	02303330845	14,73%	Svolge attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	MANTENUTA	Società in fase di liquidazione
Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Agrigento Provincia EST	02734620848	9,74%	Svolge attività di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	MANTENUTA	
VOLTANO S.p.A	80002710848	23,00%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	MANTENUTA	
Consorzio Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale (GAL SCM)	02578620847	6,26%	Sostegno alla realizzazione di tutti gli interventi nel programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana	MANTENUTA	

VISTA l'allegata relazione tecnica;

RILEVATO, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozioni delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

DATO ATTO che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 S.p.A in liquidazione e la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Agrigento Provincia EST (S.R.R.), sono previste dalla normativa regionale in materia di gestione rifiuti e non sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune;

RITENUTO che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che occorre approvare il presente atto entro il 31.12.2021 e, con successiva proposta consiliare, provvedere alla ratificazione della presente deliberazione in Consiglio Comunale



PROPONE

1. **Di approvare** la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il Comune di Favara detiene partecipazioni dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.20017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto la situazione risulta invariata rispetto a quanto accertato con la deliberazione consiliare n. 116 del 29.10.2017 inerente la revisione straordinaria delle società partecipate;
3. **Approvare** le allegate schede di censimento annuale relative alle società partecipate dal Comune di Favara;
4. **Dare atto** che non risultano rappresentanti designati dal Comune di Favara, nelle suddette partecipate per cui non si è proceduto alla compilazione delle schede del censimento annuale dei rappresentanti dell'Amministrazione;
5. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
6. **Di dare atto** che con successiva proposta consiliare si provvederà alla ratifica della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Responsabile della P. O. n. 2

Area Finanziaria

Dott. Gerlando ALBA



PAGINA VUOTA


PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso:

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Favara, 27/12/2021


Il Responsabile della P. O. n. 2
Area Finanziaria
Dott. Gerlando ALBA

[Handwritten signature]


- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Favara, 27/12/2021

Il Responsabile della P. O. n. 2
Area Finanziaria
Dott. Gerlando ALBA

[Handwritten signature]


LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Finanziaria del Comune di Favara;
Visti i relativi pareri;
a voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA


di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

E








Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

DICHIARA

la presente di *immediata esecuzione*.


IL PRESIDENTE 

GLI ASSESSORI:

LIOTTA Antonio		MOSSUTO Laura	
AIRO' FARULLA Angelo		SCHEMBRI Emanuele	
ATTARDO Calogero		VACCARO Pierre	
MORREALE Antonella			

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
[Handwritten signature]

IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art 11, commi 1 e 3, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal ...29 DIC 2021..... al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 28.12.2021.....

X perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li...28.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Sine Nave N. 16)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)